



**PROVINCIA
DI PARMA**

**REGOLAMENTO
IN MATERIA DI
AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E
NULLA OSTA STRADALI**

Approvato con atto C.P. n. 73 del 15/ dicembre 2014

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 Ambito di applicazione	4
Art. 2 Concessioni – Autorizzazioni – Nulla Osta	4
Art. 3 Occupazioni temporanee.....	4
Art. 4 Occupazioni permanenti.....	5
Art. 5 Competenze	5
Art. 6 Nullaosta relativi a concessioni e autorizzazioni Comunali.....	5
Art. 7 Condizioni di rilascio dei provvedimenti.....	5
Art. 8 Procedimento per il rilascio degli atti	5
Art. 9 Domanda.....	6
Art. 10 Ulteriori integrazioni delle domande.	6
Art. 11 Rilascio.....	7
Art. 12 Contenuto del provvedimento.....	7
Art. 13 Cauzione	7
Art. 14 Ricorso	7
Art. 15 Obblighi del Concessionario.....	7
Art. 16 Convenzioni con Società/Enti erogatori pubblici servizi.....	8
Art.17 Denuncia occupazione suolo pubblico	8
Art.18 Denuncia numero utenze per aziende di erogazione di pubblici servizi	8
Art. 19 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.....	8
Art. 20 Sospensione della concessione o autorizzazione	9
Art. 21 Decadenza della concessione o autorizzazione.....	9
Art. 22 Conseguenze della revoca, della decadenza e della rinuncia	9
Art. 23 Subentro nella concessione/autorizzazione	9
Art. 24 Smarrimento dell'atto di concessione o di autorizzazione - Duplicato	9
Art. 25 Occupazioni d'urgenza	9
Art. 26 Occupazioni abusive	10
Art. 27 Regularizzazioni	10
Art. 28 Catasto delle concessioni, licenze e autorizzazioni.....	10
CRITERI E DETERMINAZIONE DEL CANONE	10
Art. 29 Canone per l'occupazione di suolo pubblico e criteri per la determinazione della tariffa base del canone.....	10
Art. 30 Oggetto del canone	11
Art. 31 Entità superficie occupata	11
Art. 32 Entità occupazione - particolari tipologie di occupazione	11
Art. 33 Coefficienti moltiplicatori relativi all'area su cui insiste l'occupazione.....	12
Art. 34 Determinazione della tariffa.....	12
Art. 35 Determinazione del canone.....	12
Art. 36 Aggiornamento tariffe	12
Art. 37 Soggetti obbligati al pagamento del canone.....	12
Art. 38 Esenzioni dal pagamento del canone.....	12
Art. 39 Identificazione "Passo Carraio"	13
Art. 40 Modalità e termini per il pagamento.	13
Art. 41 Rateizzazione e Affrancazione	13
Art. 42 Penalità e sanzioni	13
Art. 43 Accertamenti, riscossione coattiva	14
Art. 44 Rimborsi	14
Art. 45 Prescrizione.....	14
Art. 46 Norme generali di esecuzione e manutenzione delle opere.....	14
Art. 47 Inizio e fine lavori.....	14
Art. 48 Termini per l'esecuzione dei lavori	14
Art. 49 Controlli	15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	15
Art. 50 Disposizioni transitorie.....	15
Art. 51 Entrata in vigore	15
Allegato A	16
Allegato B	19

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e le modalità di applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (di seguito definito per brevità COSAP o canone).

Sostituisce integralmente il Regolamento Approvato con atto C.P. n. 4/83 del 1° luglio 1994, modificato con atti: C.P. n. 6/103 del 13 settembre 1994, C.P. 155/3 del 29/11/1999 e del Presidente nell'esercizio delle competenze e con i poteri del Consiglio Provinciale n. 44/2014.

Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il presente regolamento disciplina:

1. il rilascio, il rinnovo e la revoca di concessioni, autorizzazioni e nullaosta, relativi a:
 - a. occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile e indisponibile della Provincia;
 - b. occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - c. occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - d. occupazioni con impianti di distribuzione carburanti;
 - e. occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti e impianti di ogni genere.
2. le misure base di tariffa per tipologie di occupazione in rapporto alla natura e al beneficio economico che producono;
3. determinazione del canone;
4. agevolazioni o esenzioni speciali;
5. modalità e termini di pagamento del canone;
6. sanzioni.

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio della Provincia di Parma e disciplinano la gestione delle occupazioni di spazi e aree pubbliche, degli accessi stradali e delle occupazioni permanenti per pubblici servizi.
2. I principi ai quali si ispira il presente regolamento sono la sicurezza stradale e la tutela del demanio pubblico.

Art. 2 Concessioni – Autorizzazioni – Nulla Osta

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile e indisponibile della Provincia sono soggette a concessione o autorizzazione.
2. Deve inoltrare domanda alla Provincia chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni alle strade provinciali, ai fondi e fabbricati laterali, attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, scaricare acque nei fossi delle strade, occupare aree e spazi di pertinenza stradale o soggetti a servitù di pubblico passaggio con depositi di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere, o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano in modo diretto od indiretto le strade provinciali e le loro pertinenze, nonché le aree private gravate di servitù di pubblico passaggio.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
 - a. CONCESSIONE: il provvedimento amministrativo mediante il quale è permesso l'uso della strada mediante occupazione del suolo o sottosuolo stradale, sottraendolo all'uso pubblico;
 - b. AUTORIZZAZIONE: il provvedimento amministrativo mediante il quale è permessa l'apertura sulla strada pubblica di diramazioni ed accessi;
 - c. NULLA-OSTA: provvedimento provinciale istruttorio propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e della concessione di competenza comunale, quando si opera su tratti di strade provinciali siti all'interno di centri abitati aventi popolazione inferiore ai 10.000 (diecimila).

Art. 3 Occupazioni temporanee

1. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno.
2. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, possono essere concesse per più annualità, facendo salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali o di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 4 Occupazioni permanenti

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata uguale o superiore ad un anno. Ai fini della determinazione del canone, le frazioni di un anno sono computate per intero.
2. La durata delle concessioni e delle autorizzazioni permanenti verrà stabilita di volta in volta a seconda della natura delle medesime e in relazione alla richiesta del concessionario.
3. Per le concessioni non può, tuttavia, essere superato il limite di ventinove anni.
4. La durata dell'occupazione del suolo per l'impianto di servizi pubblici è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, come previsto dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.

Art. 5 Competenze

1. Le concessioni e le autorizzazioni su Strade Provinciali sono competenza della Provincia quale Ente proprietario della strada (art. 26 del Cod.Str.).
2. Le richieste di concessione o autorizzazione ricadenti all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti dovranno essere inoltrate direttamente al Comune che provvederà ad espletare ogni adempimento, compresa la riscossione del canone.

Art. 6 Nullaosta relativi a concessioni e autorizzazioni Comunali

1. Le concessioni e le autorizzazioni su Strade Provinciali che ricadono all'interno della perimetrazione dei centri abitati, sono rilasciate dai Comuni di appartenenza (D.Lgs n. 285/92 art. 26). Se si tratta di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, il Comune provvederà a espletare ogni adempimento, compresa la riscossione del canone.
2. Le autorizzazioni e le concessioni ricadenti in centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sono invece di competenza dei Comuni, previo nullaosta dell'ente proprietario della strada. In tal caso, il canone e ogni altro onere derivante dalle suddette concessioni e o autorizzazioni sono di spettanza della Provincia.
3. Le richieste di concessione o autorizzazione su strade della Provincia che attraversano centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, potranno essere presentate alternativamente al Comune o alla Provincia. In tal caso:
 - se l'istanza è presentata al Comune, questo provvederà entro 5 giorni a trasmettere la richiesta di nullaosta corredata da tutta la documentazione per PEC alla Provincia. Il nullaosta verrà poi inoltrato al Comune competente per PEC entro 30 giorni dalla richiesta.
 - se l'istanza è presentata in Provincia, l'Ufficio Concessioni Stradali provvederà a trasmettere il nullaosta al Comune competente entro 30giorni.
4. I nullaosta vengono trasmessi al Comune di competenza a mezzo Pec e, per conoscenza, al concessionario.
5. Il Comune è tenuto a puntualizzare nel provvedimento finale oltre alle prescrizioni tecniche, anche gli adempimenti e gli oneri che il cittadino deve a questo ente così come riportati sul nullaosta.
6. I Comuni trasmettono alla Provincia copia dell'atto di concessione o di autorizzazione, nonché copia della denuncia di inizio e fine lavori e provvedono a trasferire gli oneri di competenza provinciale eventualmente corrisposti.

Art. 7 Condizioni di rilascio dei provvedimenti

1. Le concessioni e le autorizzazioni nonché i nullaosta, si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti o Uffici, con l'obbligo da parte dei titolari di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare, per giusti motivi, o di modificare i provvedimenti, anche imponendo nuove prescrizioni.
2. Nel caso in cui gli interventi da realizzare per l'occupazione di suolo pubblico siano soggetti a permesso di costruire del Comune, il provvedimento della Provincia sarà rilasciato subordinatamente a quello di competenza del Comune. In caso di mancato rilascio del permesso comunale, la concessione, autorizzazione o nulla-osta della Provincia perderanno automaticamente di ogni efficacia.

Art. 8 Procedimento per il rilascio degli atti

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è soggetto alla normativa sul procedimento amministrativo: legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i, nonché alle disposizioni previste dal D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione e dal Regolamento Provinciale sul Procedimento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 21.06.2010.
2. Il procedimento dovrà concludersi entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, con il rilascio, oppure il diniego, della concessione o autorizzazione richiesta, potendo l'Amministrazione

ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività.

3. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo richiesto deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
4. L'istruttoria delle domande di concessione, autorizzazione o nullaosta è assegnata all'Ufficio Concessioni Stradali per la parte amministrativa e all'Ufficio Tecnico, per gli aspetti afferenti alla Viabilità. L'Ufficio Concessioni Stradali, verificata la completezza e la regolarità della domanda dal punto di vista amministrativo, provvede a inoltrarla immediatamente all'Ufficio Tecnico competente per l'acquisizione di specifici pareri e prescrizioni. Detti pareri devono essere espressi e comunicati nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Nel caso si evidenziassero carenze nella documentazione tecnica, l'Ufficio Tecnico segnalerà le integrazioni necessarie entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta all'Ufficio Concessioni Stradali che provvederà ad inoltrare, tramite PEC, mail o R/A, all'istante la richiesta delle necessarie integrazioni per la definizione della pratica. Qualora entro giorni 30 dalla data di ricevimento della comunicazione di integrazione, l'istante non provveda alla regolarizzazione della domanda, l'ufficio ne disporrà l'archiviazione senza alcuna ulteriore comunicazione.

Art. 9 Domanda

1. La domanda è presentata anche qualora per la tipologia dell'opera richiesta fosse prevista l'esenzione dal pagamento del COSAP (Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche).
2. La domanda, redatta in conformità alle norme sul bollo, regolarmente firmata e riferita ad una sola autorizzazione/concessione, intesa anche come più interventi riguardanti la stessa opera (es. accesso con recinzione, posa di tubi con attraversamento), deve contenere:
 - le generalità dell/i richiedente/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, codice fiscale o partita i.v.a.;
 - il numero identificativo (o denominazione) della strada provinciale, progressiva chilometrica o esatta indicazione della località interessata;
 - descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire e fondamento della richiesta;
 - uso cui la concessione è destinata (es. accesso agricolo, acquedotto privato, fognatura, scarico acque bianche o nere);
 - dichiarazione di accettazione a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle che la Provincia intendesse di prescrivere a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo e istruttoria e di eventuali cauzioni;
 - i tempi preventivati per la effettuazione dei lavori e la presumibile durata dei medesimi.
3. La domanda di concessione, di autorizzazione o nulla-osta dovrà essere corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento relativo alle spese di istruttoria.
4. Le domande avanzate da Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, dovranno riportare denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale o partita I.V.A. e l'indicazione del rappresentante legale.
5. La domanda, completa in ogni parte e con gli allegati previsti per tipologia di intervento, verrà esaminata nel più breve tempo possibile dalla presentazione. Nel caso di richiesta di chiarimenti, o di integrazione della documentazione, il termine si intende sospeso.
6. Sarà possibile accettare domande con intestazione a più soggetti solo nel caso di accessi stradali, e a patto che detti intestatari risultino proprietari del terreno su cui andrà realizzata l'opera (accesso). Sempre riguardo gli accessi, e solo nel caso in cui risulti da atto pubblico o da scrittura privata l'accensione di un diritto di passaggio o di una servitù di passaggio sarà possibile rilasciare l'autorizzazione al proprietario del terreno su cui andrà realizzata l'opera (accesso), la Provincia potrà provvedere al frazionamento del canone nei modi previsti dall'art 37 co. 4 del presente Regolamento.

Art. 10 Ulteriori integrazioni delle domande.

1. La Provincia si riserva di richiedere entro 30 giorni dal ricevimento:
 - a. ad integrazione di quanto già presentato, la produzione di eventuali altri dati e documenti necessari per l'istruttoria della domanda;
 - b. la produzione di eventuali dati, documenti e versamenti mancanti, in caso di domande incomplete.
2. In via generale, se entro un periodo di giorni 30 dalle richieste di cui al presente articolo non vengono prodotti i documenti richiesti la domanda decade. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda.

Art. 11 Rilascio

1. I provvedimenti disciplinati dal presente regolamento sono rilasciati dal responsabile del procedimento previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo, con eccezione del nullaosta
 - spese di sopralluogo
 - deposito cauzionale, quando richiesto,

Per le concessioni e le autorizzazioni il provvedimento, ove possibile, verrà inviato al destinatario immediatamente per PEC; in caso di indisponibilità di un indirizzo di posta elettronica certificata, il rilascio verrà comunicato al richiedente per posta ordinaria e il documento reso disponibile per il ritiro.

2. L'invio del provvedimento per PEC è subordinato al pagamento del bollo virtuale, ovvero alla dichiarazione che attesta l'annullamento del relativo bollo.

Art. 12 Contenuto del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori (in caso di cointestazione) del suolo o dello spazio pubblico e alla identificazione (o denominazione) della strada provinciale, della progressiva chilometrica o, comunque, l'esatta indicazione della località interessata:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - il termine per eseguire i lavori
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - l'importo del canone;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
 - gli oneri derivanti.
2. Le prescrizioni tecniche, a cui il richiedente dovrà scrupolosamente attenersi per l'esecuzione dei lavori, verranno definite dal tecnico provinciale responsabile della strada interessata all'intervento e allegate come parte integrante dell'atto.

Art. 13 Cauzione

1. La cauzione può essere richiesta dall'Ufficio Tecnico a garanzia della regolare esecuzione dei lavori; la sua entità è stabilita di volta in volta tenendo conto della particolarità dell'occupazione interessata, del corpo stradale, delle aree e delle strutture pubbliche interessate e verrà utilizzata per il ripristino dei luoghi a regola d'arte.
2. L'importo della cauzione deve essere versato entro la data della comunicazione di avvio dei lavori e la ricevuta trasmessa tempestivamente all'Ufficio Concessioni Stradali e comunque non oltre i trenta giorni dal rilascio del provvedimento.
3. La presentazione della documentazione relativa alla costituzione della cauzione, quando richiesta, è documento necessario e vincolante all'efficacia dell'atto.
4. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro 30 giorni dalla richiesta, previa attestazione di collaudo definitivo, nei termini e modi specificati nel provvedimento rilasciato, da parte dell'ufficio Concessioni Stradali della Provincia.

Art. 14 Ricorso

1. Il richiedente la concessione, autorizzazione o nullaosta può presentare alla Provincia ricorso scritto avverso il provvedimento entro giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione dell'atto o dal suo ricevimento per posta elettronica certificata. Il decorso di tale termine senza la presentazione di ricorsi o osservazioni implica l'accettazione del provvedimento.
2. La Provincia, in caso di ricorso, dovrà esaminarlo e comunicarne l'esito al ricorrente entro giorni trenta (30) dal ricevimento dello stesso.
3. Dalla data di ricevimento dell'esito del ricorso, il richiedente della concessione, avrà ulteriori trenta (30) giorni per adempiere a quanto prescritto.

Art. 15 Obblighi del Concessionario

1. Il concessionario dovrà rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. Ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, il concessionario dovrà provvedere a ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla realizzazione dell'opera siano derivati danni al suolo o a strutture presenti nonché di rimuovere materiali depositati o di risulta dal cantiere.
3. L'utilizzo dell'area concessa dovrà avvenire senza limitare o ostacolare i diritti altrui o causare danni a terzi.

4. Il concessionario dovrà custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione richiedendo il rilasciare di duplicato a proprie spese.
5. Il titolare del provvedimento dovrà, in qualunque momento e a sue totali spese, su semplice richiesta dell'Amministrazione apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle sue opere a seguito di varianti stradali o lavori eseguiti nel pubblico interesse.
6. Il titolare del provvedimento amministrativo ha, inoltre, l'obbligo di:
 - mantenere in efficienza l'area che occupa;
 - provvedere al versamento del canone secondo le modalità e termini stabiliti;
 - comunicare tempestivamente la cessazione o modifica dell'occupazione, provvedendo ai lavori di ripristino dell'area a proprie spese;
 - comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza, domicilio o sede;
 - conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di durata pari a 5 (cinque) anni.

Art. 16 Convenzioni con Società/Enti erogatori pubblici servizi

1. La Provincia potrà stipulare con Società e agli Enti erogatori di pubblici servizi convenzioni generali e relative concessioni generali finalizzate alla semplificazione e regolamentazione delle procedure di rilascio degli atti.
2. La Società o Ente convenzionato verrà ammessa all'istruttoria a "regime semplificato" che prevede tempi ristretti per l'ottenimento della concessione stessa.

Art.17 Denuncia occupazione suolo pubblico

1. Per le occupazioni permanenti, al rilascio della concessione, il concessionario dovrà inoltrare denuncia di occupazione permanente di suolo pubblico dichiarando l'inizio dell'occupazione e l'avvenuto versamento del canone.
2. Detta denuncia dovrà essere presentata alla Provincia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso.
3. La ricevuta di pagamento del canone, deve essere allegata alla denuncia di occupazione di suolo pubblico e consegnata all'Ufficio Concessioni Stradali della Provincia.
4. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo, l'obbligo di denuncia non sussiste.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone, da effettuarsi con le modalità prescritte e non oltre il termine previsto nell'atto.
6. Nell'eventualità in cui il titolare della concessione o autorizzazione non effettui nei termini indicati negli inviti di pagamento, l'Ente provvederà a emettere avviso di accertamento per l'applicazione delle dovute sanzioni.

Art.18 Denuncia numero utenze per aziende di erogazione di pubblici servizi

1. In luogo della Denuncia di cui al precedente art. 17, le aziende di erogazione di pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi dovranno presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, una denuncia che precisi il numero delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, rispetto alle quali commisurare l'entità del tributo, che in ogni caso non potrà essere inferiore a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) .
2. Per gli anni successivi l'obbligo della denuncia sussisterà solo nel caso in cui si sia verificata una variazione nel numero delle utenze precedentemente dichiarate o se una azienda esercente attività strumentale ai servizi in parola diventasse erogatrice di pubblico servizio.

Art. 19 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.

1. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale che rendano non più possibile l'occupazione, il provvedimento di concessione/autorizzazione può essere modificato o revocato dall'Amministrazione in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo.
2. L'atto di revoca verrà notificato al titolare della concessione/autorizzazione con atto espresso.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione dandone comunicazione all'Amministrazione.
4. Se la rinuncia avviene prima che l'occupazione abbia inizio, pur successivamente al rilascio del provvedimento, il concessionario può richiedere la restituzione dell'eventuale canone versato e del deposito cauzionale; non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.
5. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.
6. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 20 Sospensione della concessione o autorizzazione

1. La Provincia per motivi di pubblico interesse, nelle more del perfezionamento della revoca di cui al precedente articolo, può sospendere la concessione o autorizzazione senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo.
2. Il provvedimento di sospensione sarà notificato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione a propria cura e spese.

Art. 21 Decadenza della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione decadono nei seguenti casi:
 - a. mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione;
 - b. per mancato ritiro del provvedimento entro 60 gg. dalla data di rilascio;
 - c. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione, ovvero alle norme stabilite da leggi e regolamenti da parte del titolare del provvedimento o dei suoi dipendenti;
 - d. in caso di mancato pagamento del canone entro l'anno di riferimento o, comunque, dopo due mancati pagamenti del dovuto;
 - e. per uso improprio dell'occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti, ovvero uso diverso rispetto a quello concesso o autorizzato;
 - f. siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio del provvedimento.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.
3. La decadenza, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, è dichiarata con provvedimento adottato dalla Provincia che ha emanato l'atto e notificato all'interessato con contestuale assegnazione di un termine perentorio entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione e alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, nonché alla riconsegna dell'originale del provvedimento e dell'eventuale cartello segnaletico.

Art. 22 Conseguenze della revoca, della decadenza e della rinuncia

Nel caso di revoca, decadenza o rinuncia, il titolare del provvedimento autorizzativo perde i diritti connessi al provvedimento ed è obbligato all'immediato sgombero ed alla messa in pristino dell'area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata all'Ente gestore della strada nello stato preesistente all'atto del provvedimento autorizzativo e con possibile escussione della garanzia

Art. 23 Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Non è ammessa la cessione ad altri del provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio.
2. In caso di alienazione del bene o dell'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ovvero di loro trasferimento mortis causa, il subentrante che intenda mantenere l'occupazione deve chiederne la voltura entro 60 giorni.
3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a corrispondere il canone dovuto per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare. Relativamente alle occupazioni temporanee il subentrante è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di voltura nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.
4. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività considerata.

Art. 24 Smarrimento dell'atto di concessione o di autorizzazione - Duplicato

1. Il concessionario è tenuto a custodire in cantiere l'atto di concessione, licenza o autorizzazione ed esibirlo in qualsiasi momento ad ogni richiesta dei Tecnici, Sorveglianti stradali o personale delegato, incaricati alla vigilanza.
2. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione della concessione o dell'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto ad informarne tempestivamente la Provincia e a chiederne, in carta uso legale, il duplicato.

Art. 25 Occupazioni d'urgenza

1. Per fare fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l'occupazione di spazi e aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato

anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà richiesto successivamente a sanatoria.

2. Nel caso si ravvisi la circostanza citata al punto 1 l'interessato è obbligato a:
 - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e succ. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b. dare immediata comunicazione, specificando sommariamente il motivo dell'intervento, dell'avvenuta occupazione alla Provincia con telegramma, mail o via fax;
 - c. presentare la domanda per il rilascio a sanatoria, dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio della occupazione.

Art. 26 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive.
2. Abusive inoltre sono le occupazioni i cui provvedimenti sono revocati, sospesi, dichiarati decaduti, scaduti e non rinnovati o per i quali sia stata comunicata la rinuncia.
3. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui allo specifico articolo del presente Regolamento o per accertata inesistenza dell'urgenza dell'intervento.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti, oltre a quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e/o ancorate stabilmente al suolo, anche nel caso in cui non sia possibile accertare l'inizio dell'occupazione stessa. In questo caso si darà decorrenza all'occupazione dal 1° gennaio dell'annualità arretrata non ancora prescritta e della quale si richiederà il pagamento del canone non corrisposto dal titolare dell'occupazione di fatto.
5. Per le occupazioni abusive temporanee si presume l'inizio dal trentesimo giorno antecedente la data di accertamento.
6. La contestazione della occupazione abusiva comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative; inoltre, nel termine fissato per legge, l'occupante abusivo dovrà provvedere alla rimozione dei materiali e alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito in danno ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
7. Per l'interruzione di occupazioni abusive la Provincia ha facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.
8. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione abusiva.

Art. 27 Regolarizzazioni

- 1 Per accessi carrabili e diramazioni realizzati senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada ai sensi del comma 2 dell'art. 22 del Cod. Str. è consentita la regolarizzazione.
2. Possono essere regolarizzate solo opere risultanti tecnicamente rispondenti alle prescrizioni di dimensioni e sicurezza indicate dal Cod. Str..
3. Per accedere alla regolarizzazione dell'accesso o della diramazione dell'occupazione senza titolo dovrà essere presentata apposita domanda in bollo corredata dei documenti necessari.
- 4 All'intestatario dell'opera abusiva da regolarizzare verranno applicate le sanzioni a norma del presente Regolamento.

Art. 28 Catasto delle concessioni, licenze e autorizzazioni

1. L'Ufficio Concessioni Stradali è tenuto a redigere e aggiornare, gli elenchi delle concessioni e delle autorizzazioni dai quali risultino:
 - a. i dati anagrafici del concessionario, codice fiscale o partita IVA;
 - b. la denominazione della strada, la progressiva chilometrica, ed il lato su cui è ubicata l'opera;
 - c. natura dell'opera e dati tecnici della stessa;
 - d. estremi della concessione o dell'autorizzazione;
 - e. date del rilascio e della scadenza della concessione o dell'autorizzazione.
 - f. rendicontazione dei canoni da riscuotere.

CRITERI E DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 29 Canone per l'occupazione di suolo pubblico e criteri per la determinazione della tariffa base del canone

1. L'occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche costituisce presupposto per il pagamento di un canone calcolato in base a tariffa.
2. Il canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.

3. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
- classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in ordine di importanza;
 - entità della superficie occupata;
 - durata dell'occupazione;
 - tipologia della concessione;
 - valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità dell'occupazione.

Art. 30 Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di competenza della Provincia e gli accessi stradali.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni, sia permanenti che temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, compresi impianti, condutture e cavi.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, si considerano aree comunali e pertanto escluse dalla presente disciplina, i tratti di strade provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'art.2, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992.
4. Per i tratti di strade provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992, è di competenza dei Comuni solo il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, restando competente al nulla osta ed all'incasso del canone la Provincia quale Ente proprietario della strada.

Art. 31 Entità superficie occupata

1. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in metri quadrati (mq) per opere permanenti, in mq/giorno o mq/ora per occupazione del suolo temporanea, mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo per impianti realizzati da società erogatrici di pubblici servizi è determinata con una quota forfait/giorno.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare sono escluse dal canone.

Art. 32 Entità occupazione - particolari tipologie di occupazione

1. Per particolari tipologie di occupazioni, la misura è determinata come segue:
 - a. passo carrabile.
 - a.1. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo oppure a un'area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli.
 - a.2. Non rientrano nel "passo carrabile" le opere di modifica visibile atte ad agevolare l'immissione dalla proprietà alla strada, quali listoni di pietra, tombinature cavalca fosso, piani di transito o rampe di accesso realizzati con materiali permanenti, oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede, nel guard rail o in altre opere della strada.
 - a.2. La misura del passo carrabile è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata tra i sostegni del varco che consente l'accesso all'area, per la profondità convenzionale di un metro lineare, indipendentemente dalla reale profondità dell'area pubblica modificata;
 - b. accesso stradale a raso.
 - b.1. Si definisce accesso stradale a raso qualsiasi accesso a uso veicolare a una strada, un fondo o un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica all'area pubblica antistante.
 - c. occupazione di soprassuolo o di sottosuolo.
 - c.1. Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
 - c.2. Nel caso di occupazione con cavi o condutture per erogazione di servizi l'entità della occupazione del suolo è quantificata in mq e il canone applicato è commisurato alla lunghezza e alla larghezza della strada o pertinenze occupate;
 - d. accessi a distributori di carburanti, attività commerciali o industriali.
 - d.1. Per calcolo della superficie occupata, oltre agli accessi e le opere quali listoni di pietra, tombinature cavalca fosso, piani di transito o rampe di accesso realizzati con materiali permanenti, oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede, nel guard rail o in altre opere della strada, si misurano anche le corsie di accelerazione o decelerazione e le aiuole spartitraffico, moltiplicando la larghezza misurata sul confine di proprietà per la profondità di un metro convenzionale, indipendentemente dalla profondità effettiva.

d.2. Nel caso di distributori di carburante con area di servizio realizzata su proprietà provinciale, attività commerciali o industriali che realizzano parcheggi, aree di sosta o altre pertinenze su proprietà provinciale la quantificazione di occupazione di suolo pubblico è effettuata sulla base della superficie demaniale occupata.

Art. 33 Coefficienti moltiplicatori relativi all'area su cui insiste l'occupazione

1. Ai fini della determinazione del canone, la tariffa di base, individuata in sede di prima applicazione nell'ALLEGATO B, è moltiplicata per uno o più coefficienti moltiplicatori per specifiche attività che tengono conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.

Art. 34 Determinazione della tariffa

1. La tariffa annua ordinaria del canone per le occupazioni permanenti del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla categoria di appartenenza della strada come da ALLEGATO A del presente Regolamento, ai coefficienti moltiplicatori di cui all'articolo precedente e al tipo di occupazione secondo i criteri di cui all'ALLEGATO B del presente Regolamento.
2. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla categoria di appartenenza della strada, ai sensi dell'art. 29 e ALLEGATO A del presente Regolamento, ai coefficienti moltiplicatori di cui all'articolo precedente e al tipo di occupazione secondo i criteri di cui all'ALLEGATO B del Presente Regolamento.

Art. 35 Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti, l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base per la misura dell'occupazione e per il coefficiente moltiplicatore.
2. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per la misura dell'occupazione, per il numero dei giorni dell'occupazione stessa e per il coefficiente moltiplicatore. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
3. Nel caso lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone viene computata separatamente per ciascuna tipologia

Art. 36 Aggiornamento tariffe

1. Le tariffe base e i coefficienti contenuti nell'allegato B) del presente Regolamento, potranno essere modificati con atto del Consiglio provinciale da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296.
2. Il Consiglio Provinciale provvederà all'applicazione di sopravvenute soluzioni di semplificazione procedimentale e alla attuazione del procedimento digitale.
3. Il canone è soggetto alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati (FOI) rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 37 Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o in mancanza dal responsabile dell'occupazione anche di fatto.
2. Nel caso di più titolari della concessione, per quanto riguarda la corresponsione del canone, sussiste vincolo di solidarietà tra i contitolari.
3. La Provincia, a norma del codice civile, potrà richiedere la totalità del dovuto al titolare dell'autorizzazione o, in caso di accesso abusivo, anche ad uno solo dei proprietari degli immobili serviti dall'accesso.
4. Nel caso di più titolari della concessione sarà possibile determinare il canone spettante ad ogni titolare subordinatamente alla sottoscrizione, all'atto della richiesta della concessione, di un documento con specificate le rispettive quote di acollo del canone.

Art. 38 Esenzioni dal pagamento del canone

1. Il canone non si applica alle seguenti occupazioni:
 - a. occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.86, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, ricreative e sportive e/o effettuate anche da Ditte appaltatrici di lavori per conto degli Enti sopra richiamati, previa comunicazione, da parte dell'ufficio committente, all'Ufficio Concessioni Stradali, con indicazione dell'ubicazione, consistenza e durata dell'occupazione stessa e per il periodo naturale di esecuzione dell'appalto.

- b. occupazioni effettuate da Enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
- c. occupazioni effettuate con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito alla Provincia al termine della concessione;
- d. occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- e. occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a ore quattro;
- f. occupazioni effettuate da vetture adibite al trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- g. occupazioni effettuate con balconi, verande, e simili con carattere stabile a condizione che siano regolarmente autorizzati mediante titolo edilizio rilasciato dal Comune di appartenenza e non destinati a esercizio di attività commerciali aperte al pubblico;
- h. accessi pedonali ferma restando la necessità di acquisire il provvedimento concessorio;
- i. accessi carrabili concessi e utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap;
- j. occupazioni configurate come accessi stradali di civile abitazione.

Art. 39 Identificazione "Passo Carraio"

1. Per ottenere uso esclusivo dello spazio antistante il passo carraio è necessario richiedere alla Provincia il rilascio della targhetta avente la denominazione "Passo Carrabile" riportante gli estremi dell'autorizzazione, come previsto dal comma 3 dell'art. 22 del Codice della Strada e realizzata in conformità dell'art.120, lettera e), fig. II.78 del Regolamento di esecuzione del Codice stesso. La sottrazione all'uso pubblico di tale spazio e il conseguente rilascio e affissione del citato cartello comportano il pagamento di una quota forfettaria, da effettuarsi al momento del rilascio dell'autorizzazione, la cui entità è stabilita nell'allegato B) del presente Regolamento.

Art. 40 Modalità e termini per il pagamento.

1. Per le occupazioni permanenti il canone dovrà essere pagato ad anno solare e, la prima annualità, corrisposta in unica soluzione entro 30 giorni dal rilascio della concessione e comunque entro il 31/12 dell'anno in corso. Le annualità successive dovranno essere versate in unica soluzione entro il termine del 30 aprile, mediante versamento su conto corrente postale con l'indicazione espressa della causale;
2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone dovrà avvenire, in unica soluzione, entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione;
3. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, il canone è determinato forfettariamente nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della tariffa unitaria per il numero complessivo di utenze presenti nei Comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia. Il canone, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 516,00 e il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone sarà effettuato entro il 30 aprile e l'importo dovrà essere comprensivo dell'aggiornamento ISTAT.
4. Il canone dovrà essere versato sul conto corrente indicato nell'atto rilasciato e riportare l'esatta causale del versamento.
5. Non sono consentiti pagamenti cumulativi relativi a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.

Art. 41 Rateizzazione e Affrancazione

1. Può essere richiesta la rateizzazione del canone da corrispondere in 2 o 4 rate di uguale importo, senza interessi, con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento. Per la prima annualità, il versamento della prima rata dovrà avvenire entro 30 giorni dal rilascio della concessione. Per le società, l'eventuale possibilità di rateizzazione è rimandata al provvedimento concessorio.
2. Per l'occupazione relativa ad accessi e diramazioni, il concessionario può optare per il versamento in unica soluzione del canone fin dal momento del rilascio dell'autorizzazione mediante versamento di una somma pari a venti annualità.

Art. 42 Penalità e sanzioni

1. Alle occupazioni effettuate senza preventivo rilascio di concessione stradale e individuate come abusive si applica:
 - a titolo di indennità (ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, lett. g) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446) un canone maggiorato del 50% rispetto a quelle concesse o autorizzate;
 - a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, lett. g bis) del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446) il pagamento di una somma pari a quella risultante dal punto precedente del presente comma.

2. Per le occupazioni realizzate abusivamente è prevista inoltre l'applicazione delle sanzioni ai sensi degli artt. 20, 22, 23 e 24, del D. Lgs. N° 285/92 e s.m.i.

Art. 43 Accertamenti, riscossione coattiva

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. La Provincia provvede, in caso di parziale od omesso versamento, alla notifica, a mezzo di posta elettronica o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con spese a carico del contribuente, di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione, costituisce titolo per la riscossione delle relative somme.
5. La riscossione coattiva del canone e delle sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata tramite la procedura del ruolo di cui al D.P.R. del 29/09/1973 n. 602, o tramite ingiunzione di cui al Regio Decreto del 14/04/1910 n. 639.

Art. 44 Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione potrà richiedere, con apposita istanza scritta, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. La richiesta dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare ed agli estremi del provvedimento, le motivazioni della richiesta e corredata dalle ricevute di pagamento di quanto richiesto a rimborso.

Art. 45 Prescrizione

1. Il diritto dell'Amministrazione di recuperare il canone evaso e le somme dovute per sanzioni, penalità, indennità ed interessi di mora si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2948 c.c..

Art. 46 Norme generali di esecuzione e manutenzione delle opere

1. E' fatto divieto dare avvio ai lavori o interventi prima del rilascio del provvedimento.
2. Oltre alle sanzioni previste nel D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni, il concessionario è obbligato a provvedere a sua cura e spese alla demolizione e rimozione delle opere, rimettendo i luoghi e le cose in pristino entro la data fissata dalla Provincia.
3. L'esecuzione delle opere o dei lavori oggetto del provvedimento, dovranno avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel disciplinare di concessione.
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere oggetto della concessione o dell'autorizzazione, restano a carico del concessionario il quale dovrà eseguire tutti gli interventi necessari al perfetto mantenimento delle opere.
5. L'inosservanza delle citate norme dà la facoltà alla Provincia di fissare un termine perentorio entro il quale eseguire i lavori e, in caso di inadempienza, di procedere direttamente all'intervento necessario, comunicando al concessionario il preventivo di spesa, la data di inizio lavori e, successivamente, le spese effettivamente sostenute e quelle derivanti da eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo.
6. Qualora tali spese non venissero corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione, la Provincia potrà richiedere l'emanazione di decreto ingiuntivo all'autorità competente.

Art. 47 Inizio e fine lavori

1. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve inviare alla Provincia comunicazione scritta contenente la data di avvio lavori con almeno sette giorni di anticipo.
2. Con la stessa modalità, entro sette giorni dalla fine dei lavori, dovrà comunicare la data di ultimazione degli stessi.
3. La mancata comunicazione di inizio e/o fine lavori comporta la decadenza della concessione o dell'autorizzazione e l'incameramento, da parte della Provincia, della cauzione versata dal concessionario, che verrà utilizzata per il ripristino dei luoghi a regola d'arte.

Art. 48 Termini per l'esecuzione dei lavori

1. I lavori, oggetto della concessione o dell'autorizzazione, dovranno essere eseguiti entro il termine fissato nel provvedimento rilasciato; tale termine non potrà superare i sei (6) mesi, durata massima della concessione o autorizzazione per l'occupazione temporanea.
2. I lavori dovranno iniziare entro trenta (30) giorni dal rilascio dell'autorizzazione, concessione e nulla osta.

3. Il mancato rispetto dei termini fissati ai precedenti punti 1 e 2 comporta la decadenza dell'atto, salvo richiesta motivata di proroga, da presentare entro la scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.
4. La domanda di proroga dei termini di esecuzione dei lavori e deve essere redatta su carta semplice ed essere accompagnata da un versamento suppletivo di € 25,00 sul conto corrente indicato nel provvedimento per il quale si richiede proroga.
5. Sarà possibile chiedere una sola proroga, in ogni caso il termine della proroga non potrà essere superiore a quello indicato nella concessione o autorizzazione rilasciata.
6. Per il mancato rispetto dei termini stabiliti presente articolo, la Provincia si riserva di adottare provvedimenti opportuni ivi compresa la revoca della concessione o dell'autorizzazione, imponendo l'obbligo della rimessa in pristino di ciò che eventualmente sia stato realizzato.

Art. 49 Controlli

1. La Provincia si riserva, a mezzo dei propri dipendenti, di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori autorizzati. Il titolare del provvedimento è tenuto a custodirlo e ad esibirlo ad ogni richiesta. L'inosservanza del presente Regolamento e delle condizioni e prescrizioni indicate dal provvedimento, darà luogo all'attivazione delle azioni e delle procedure sanzionatorie. Per le violazioni si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 50 Disposizioni transitorie

1. Per quanto non contenuto nel presente Regolamento, farà fede la disciplina del D.L.gs. 30 aprile 1992, n.285, Nuovo Codice della strada e s.m.e i., del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 Regolamento di attuazione del Codice e s.m.e i., del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e s.m.e i., del D. L. n. 179/2012 convertito dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e s.m.e i., del Decreto scavi del 1 ottobre 2013 e s.m.e i., del D.Lgs. 81/2008 Infortuni sul lavoro, Sicurezza del lavoro.

Art. 51 Entrata in vigore

1. Il Regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 2015. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione provinciale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dalla Provincia, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Allegato A

Strade di 1° categoria:

EST	SP "Melegazzi" (*)
EST	SP "bretella tra SP 14 e SP 665R in loc. Boschetto" (*)
OVEST	SP 3 di Bedonia
OVEST	SP 3 di Borgonovo
NORD	SP 8 di Sissa
NORD	SP 9 di Golese
NORD	SP 10 di Cremona 1° tronco
NORD	SP 10 di Cremona 2° tronco - Variante di Pieveottovielle e Zibello
NORD	SP 10 di Cremona 2° tronco -
NORD	SP 10 del Nuovo Ponte sul Po
NORD	SP 11 di Busseto
NORD	SP 11 di Busseto
NORD	SP 11Bis di Busseto-Variante di Fontanellato
NORD	SP 12 di Soragna
NORD	SP 12 di Soragna
NORD	SP 12 di Soragna
EST	SP 13 di Corniglio
EST	SP 14 di Tizzano
OVEST	SP 15 di Calestano
OVEST	SP 15 di Calestano-Berceto
EST	SP 16 degli Argini
EST	SP 17 di Traversetolo
EST	SP 18 del Pilastrello
OVEST	SP 19 del Manubiola
OVEST	SP 20 del Brattello
OVEST	SP 21 Bardi-Borgotaro
OVEST	SP 23 di Albareto
OVEST	SP 24 di Tornolo
OVEST	SP 25 delle Pianazze
OVEST	SP 28 di Varsi
OVEST	SP 30 di Pellegrino
NORD	SP 31 di Sacca
OVEST/EST	SP 32 Pedemontana
NORD	SP 33 Padana Occidentale
NORD	SP 33 Padana Occidentale Variante di Coltaro
NORD	SP 34 Padana Orientale
EST	SP 36 della Val Tocana
OVEST	SP 39 della Val Sporzana
EST	SP 40 di Bosco di Corniglio
EST	SP 41 di Neviano
OVEST	SP 42 del Mozzola
NORD	SP 43 Trecasali-Torrile
NORD	SP 44 San Secondo-Fontanellato
EST	SP 45 di Montechiarugolo 1°

NORD	SP 46 Busseto-Confine Piacenza
NORD	SP 47 di Fontevivo
OVEST	SP 48 di Terenzo
OVEST	SP 49 di Collecchio
NORD	SP 50 di Carzeto
EST	SP 52 di Martorano
NORD	SP 54 delle Terme
OVEST	SP 56 Montanara
NORD	SP 57 Salsediana
OVEST	SP 58 di Sala Baganza
NORD	SP 59 di Diolo
EST	SP 60 di Sorbolo-Coenzo
EST/OVEST	SP 61 Calestano-Langhirano
NORD	SP 63 di Cannetolo
OVEST	SP 64 di Varano Marchesi
EST	SP 65 di Schia
OVEST	SP 66 di Compiano
EST	SP 68 di Valcieca
NORD	SP 71 di Coduro
EST	SP 72 Parma-Mezzani
EST	SP 73 di Casaltone
EST	SP 74 Bosco di Corniglio-Berceto
OVEST	SP 77 di Boccole
EST	SP 80 di Scurano
OVEST	SP 81 dell'Anzola
EST	SP 84 di Carobbio
EST	SP 86 di Bosco di Corniglio-Lagdei
EST	SP 87 di Valditacca
NORD	SP 91 di Samboseto
OVEST	SP 92 di San Nicomede
NORD	SP 93 di Costamezzana
NORD	SP 94 Busseto-Polesine
EST	SP 95 di Montechiarugolo (della Resga)
NORD	SP 96 Matteotti
EST	SP 102 di Palanzano-Bivio Vaestano
EST	SP 108 del Cirone
OVEST	SP 109 di Fondo Valle Stirone 1° Tratto
OVEST	SP 109 di Fondo Valle Stirone 2° Tratto
OVEST	SP 113 della Bertorella
OVEST	SP 114 di Valbona
EST	SP 115 di Reno
EST	SP 116 dei Cento Laghi
EST	SP 118R Cispadana di Sorbolo e Mezzani
NORD	SP 118R di San Secondo
NORD	SP 119 Variante di Soragna
OVEST	SP 120R del Parco del Taro
OVEST	SP 121R Nuova Pedemontana (Variante di felino)

EST	SP 62R della Cisa
OVEST	SP 308R di Fondovalle Taro
NORD	SP 343R Asolana
NORD	SP 343R Variante Asolana
OVEST	SP 357R di Fornovo
NORD	SP 359R di Salsomaggiore e Bardi
EST	SP 513R di Val d'Enza
EST	SP 513R Variante di Traversetolo
OVEST	SP 523R del Colle di Cento Croci
NORD	SP 588R dei Due Ponti
OVEST	SP 654R di Val Nure
EST	SP 665R Massese
EST	SP 665R Variante di Groppo
EST	SP 665R Variante di Pilastro
EST	SP 665R Variante di Ranzano

Strade di 2° categoria:

OVEST	SP 69 di Val Cenedola
EST	SP 75 Monchio-Corniglio
OVEST	SP 76 di Iggio
OVEST	SP 88 di Sopra La Croce
OVEST	SP 90 di Cavignaga
EST	SP 97 Scurano-Ponte Vetto
EST	SP 98 di Mulazzano
EST	SP 99 di Bazzano
EST	SP 100 del Torrione
OVEST	SP 103 di Cacciarasca
OVEST	SP 104 Cassio-Selva del Bocchetto
OVEST	SP 110 Varano-Solignano
OVEST	SP 112 di Pessola

Tariffa. Coefficienti e calcolo.

		classif. Strada		COE
		1 [^]	2 [^]	
OCCUPAZIONI PERMANENTI				
tariffa base	TB	€ 26,00	€ 20,00	
formula calcolo tariffa accessi (TA)	TA=TABAxCOExmt			
<i>TB=tariffa base generale</i>				
<i>TABA=tariffa base accessi=50% di TB</i>				
<i>COE=coefficiente specifico per uso</i>				
<i>mt=metri accesso (arrotondati per eccesso)</i>				
accessi	TA			
uso civile	TA(1)	€ 12,00	€ 9,30	0
uso agricolo	TA(2)	€ 10,40	€ 8,00	0
uso artigianale, commerciale industriale	TA(3)	€ 15,60	€ 12,00	1,200
uso distributori carburante	TA(4)	€ 15,60	€ 12,00	200
Tariffa una tantum e rilascio targa	Euro 400,00			
formula calcolo tariffa occupazioni (TO)	TO=TAOxCOExmq			
<i>TAO=tariffa base occupazioni=TB</i>				
<i>COE=coefficiente specifico per uso</i>				
<i>mq=metri occupazione (arrotondati per eccesso)</i>				
occupazioni				
occupazione suolo pubblico	TO(1)	€ 26,00	€ 20,00	1,00
spazi soprastanti e sottostanti	TO(2)	€ 26,00	€ 20,00	1,00
OCCUPAZIONI TEMPORANEE				
tariffa base	TTB	€ 2,00	€ 1,50	
formula calcolo tariffa occupazioni (TT)	TT=TTBxCOExmq			
<i>TTB=tariffa base/giorno</i>				
<i>COE=coefficiente specifico per uso</i>				
<i>mq=metri accesso (arrotondati per eccesso)</i>				
temporanee				
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo	TT(1)	€ 2,00	€ 1,50	1,00
occupazione suolo pubblico	TT(2)	€ 2,00	€ 1,50	1,00
Fiere e festeggiamenti	TT(3)	€ 2,00	€ 1,50	1,00
Tende e simili	TT(4)	€ 0,70	€ 0,53	0,35
Esercizio dell'attività edilizia	TT(5)	€ 2,00	€ 1,50	1,00

occupazioni temporanee sottosuolo e soprasuolo di cui all'art. 46 D.Lgs. 507/93

(condutture, cavi, impianti...destinati all'esercizio e manutenzione dei **servizi pubblici**, nonché seggiovie e funivie) determinata in misura forfettaria in base alla lunghezza della strada effettivamente occupata come segue:

durata non superiore a gg. 30 fino a 1 Km. lineare	€ 15,00	€ 10,00
durata non superiore a gg. 30 oltre 1 Km. lineare	€ 22,50	€ 15,00
durata superiore gg. 30 meno 90 gg fino a 1 Km. lineare	€ 19,50	€ 13,00
durata superiore gg. 30 fino a gg. 90 oltre il Km. lineare	€ 29,25	€ 19,50
durata superiore gg. 90 fino 180 gg fino ad 1 Km. lineare	€ 22,50	€ 15,00
durata superiore gg. 90 fino a gg. 180, oltre il Km. lineare	€ 33,75	€ 22,50

durata superiore gg. 180 e fino ad 1 Km. lineare
durata superiore gg. 180, oltre il Km. lineare

€ 30,00 € 20,00
€ 45,00 € 30,00